

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI  
VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING) DI ARTE GENOVA**

**Approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 72 del 11/03/2024**

Prima emissione

## Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	GENERALITÀ.....	3
3.	DEFINIZIONI .....	3
4.	RIFERIMENTI.....	4
5.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	5
5.1.	Soggetti tutelati: il segnalante .....	5
5.2.	Soggetti tutelati diversi dal segnalante.....	5
5.3.	Oggetto della segnalazione .....	6
5.4.	Canali di segnalazione interna.....	8
5.4.1.	Segnalazione in forma scritta con modalità informatiche .....	8
5.4.2.	Segnalazione in forma scritta con modalità cartacea.....	9
5.4.3.	Segnalazioni verbali.....	9
5.4.4.	Altre segnalazioni .....	10
5.4.5.	Segnalazioni che coinvolgono il RPCT .....	10
5.5.	Canale di segnalazione esterno.....	11
5.6.	Denunce .....	11
5.7.	Divulgazioni pubbliche .....	11
5.8.	Tutela del dipendente che segnala illeciti (segnalante).....	13
5.9.	Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante .....	13
5.10.	Divieto di ritorsione .....	14
5.11.	Tutela del segnalato .....	16
5.12.	Trattamento dei dati personali .....	16
5.13.	Iter di gestione della segnalazione interna.....	17

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento di ARTE Genova ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni di violazioni e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte delle funzioni preposte.

Tale regolamento è redatto in conformità al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### 2. GENERALITÀ

Il presente Regolamento non sollecita l'effettuazione di segnalazioni anonime in quanto queste:

- non consentono di garantire le forme di tutela del segnalante;
- non consentono di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso approfondimenti ed interlocuzioni successive;
- rischiano di sviluppare una cultura interna di delazione che, al contrario, si intende assolutamente evitare.

Di conseguenza eventuali segnalazioni anonime ricevute saranno trattate e valutate da parte della funzione competente, ma senza obbligo specifico di tutela del segnalante, mancandone i presupposti.

### 3. DEFINIZIONI

#### **Segnalazione.**

Qualsiasi comunicazione scritta e orale avente ad oggetto presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ARTE GENOVA o altre violazioni previste al paragrafo 1.

In particolare si definisce:

- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna a garanzia della riservatezza dell'identità tramite il ricorso a strumenti di crittografia;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messa disposizione da ANAC.

- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per le ulteriori definizioni si fa riferimento al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24.

#### 4. RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento alle seguenti norme e documenti:

- DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Codice Etico Aziendale;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC;
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

### 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

#### 5.1. Soggetti tutelati: il segnalante

La segnalazione di violazione deve fondarsi su elementi concreti, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Tali segnalazioni possono provenire da:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi e collaboratori;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente (es. fornitori, appaltatori);
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (es. amministratori, revisori dei conti, componenti organi di vigilanza e controllo);
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che hanno ricoperto in passato una delle posizioni indicate in precedenza.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (rapporto contrattuale) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 5.2. Soggetti tutelati diversi dal segnalante

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale.
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (es. convivenza) o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)), nel caso di segnalazioni effettuate ad un dipendente di un'impresa fornitrice o appaltatrice.
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, ad es. in caso di imprese appartenenti ad una rete di imprese o ad un raggruppamento temporaneo o in caso di amministrazioni pubbliche che esercitano un servizio in forma associata.

### **5.3. Oggetto della segnalazione**

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,

nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le violazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione istituito da ARTE Genova<sup>1</sup>;

ed inoltre altre violazioni previste all'articolo 2 del D.Lgs 24/2023 applicabili ai soggetti del settore Pubblico tra i quali rientra ARTE Genova, ovvero:

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

---

<sup>1</sup> Si precisa che con il termine "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di ARTE GENOVA, si fa riferimento all'insieme di documenti comprensivi delle misure integrative adottate per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/12: il Codice Etico Aziendale, Il Modello (parte generale e parte speciale), il protocollo per la prevenzione della corruzione, le procedure ed i regolamenti aziendali che nel modello vengono richiamati.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni sia all'interno dell'Ente nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Codice Sanzionatorio di ARTE GENOVA prevede sanzioni a carico di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni di violazioni che si rivelino totalmente infondate o diffamatorie.

#### **5.4. Canali di segnalazione interna**

ARTE Genova, al fine di favorire il più possibile i segnalanti, ha attivato più canali di segnalazione interna in forma scritta, con modalità informatica o cartacea, nonché in forma verbale.

##### **5.4.1. Segnalazione in forma scritta con modalità informatiche**

Le segnalazioni in forma scritta sono in via preferenziale effettuate utilizzando l'apposita piattaforma informatica, denominata **WhistleblowingIT**, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa segnalazione.

Tale piattaforma informatica crittografata è fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing che garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve



un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

WhistleblowingIT è un servizio qualificato ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo web [artegenova.whistleblowing.it](http://artegenova.whistleblowing.it) al quale si può accedere anche dalla home page del sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it) o dalla sezione *Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti* del medesimo sito.

La gestione di tale canale è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

#### **5.4.2. Segnalazione in forma scritta con modalità cartacea**

Le segnalazioni in forma scritta con modalità cartacea possono essere presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate.

Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante (busta 1); l'altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione (busta 2).

Il segnalante ha cura di non indicare all'interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo.

La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare esternamente solo l'indicazione "AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA di ARTE Genova – "RISERVATA PERSONALE".

Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.

Il RPCT informa preventivamente e in via generale le Strutture e i dipendenti competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione della medesima, di non procedere all'apertura delle buste che pervengono contrassegnate come sopra ("AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA di ARTE Genova– "RISERVATA PERSONALE").

#### **5.4.3. Segnalazioni verbali**

Il segnalante può presentare la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto ed individuale con il RPCT, da richiedere contattandolo di persona o telefonicamente ai recapiti indicati

alla pagina *amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione / responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* del sito internet istituzionale.

L'incontro è fissato entro quindici giorni dalla richiesta salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in una data successiva.

Durante l'incontro il RPCT sollecita il segnalante all'utilizzo della piattaforma informatica per effettuare la segnalazione, fornendo eventuale supporto al suo utilizzo.

Laddove il segnalante non voglia procedere alla segnalazione in forma scritta si procede alla registrazione audio della segnalazione, laddove autorizzata dal segnalante, oppure alla sua trascrizione da parte del RPCT.

In questo ultimo caso il RPCT redige un verbale dell'incontro in duplice copia che viene sottoscritto da entrambi; la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto di quanto verbalizzato mediante la propria sottoscrizione.

Il RPCT consegna al segnalante copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali e ne chiede l'accettazione.

#### **5.4.4. Altre segnalazioni**

Eventuali segnalazioni interne presentate o ricevute in forma scritta ad un soggetto diverso dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sono trasmesse tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal loro ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **5.4.5. Segnalazioni che coinvolgono il RPCT**

Nel caso in cui il RPCT sia persona segnalata o interessata dalla segnalazione, vista la situazione di evidente conflitto di Interessi, la stessa può essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza di ARTE Genova tramite la seguente e-mail: [odv@arte.ge.it](mailto:odv@arte.ge.it).

In alternativa il segnalante può ricorrere ad una segnalazione esterna nei confronti di ANAC.

### 5.5. Canale di segnalazione esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Fatti salvi gli ulteriori canali di segnalazione pubblica esistenti, è possibile segnalare le violazioni direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), utilizzando i canali messi a disposizione dalla stessa tramite il proprio sito internet.

### 5.6. Denunce

Il d.lgs 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

### 5.7. Divulgazioni pubbliche

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'Ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

### **5.8. Tutela del dipendente che segnala illeciti (segnalante)**

In relazione alle segnalazioni provenienti dai dipendenti si applica il D.Lgs 24/2023 il quale prevede le seguenti tipologie di tutela:

- Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

### **5.9. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in

parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui tale identità possa evincersi, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti coinvolti nella procedura, garantiscono l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ARTE GENOVA.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ferma la previsione di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

### **5.10. Divieto di ritorsione**

A tutela del whistleblower vige il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

In dettaglio per misure ritorsive s'intendono quelle previste a titolo non esaustivo dal D.Lgs. 24/2023 che qui si riportano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione delle forme di tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Le tutele nei confronti del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ed alla personale segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel

medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I soggetti che effettuano una segnalazione possono comunicare esclusivamente all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

### **5.11. Tutela del segnalato**

In conformità con la normativa vigente, l'Ente ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

### **5.12. Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e secondo quanto disposto dal D.Lgs 24/2023.

Il soggetto esterno al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione tratta i dati in qualità di responsabile del trattamento e, in quanto tale, deve presentare garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano la protezione dei dati.

Le persone fisiche preposte alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione trattano i dati in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e, pertanto, possono trattare i dati solo se espressamente autorizzati e previamente istruiti in tal senso dal titolare ovvero dal responsabile ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del Decreto).



Il titolare del trattamento rende disponibili agli interessati un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali (vedi Allegato 1). Nel caso di segnalazione scritta con modalità informatiche tale informativa è resa disponibile al momento dell'accesso alla piattaforma.

Nel corso della trattazione i dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se sono stati raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Se, nel corso delle attività di accertamento, il soggetto ricevente deve condividere con altre funzioni interne all'ente informazioni sulla segnalazione, queste devono essere preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

### **5.13. Iter di gestione della segnalazione interna**

Le segnalazioni interne sono ricevute da parte del RPCT tramite i diversi canali indicati nel presente regolamento.

Qualora la segnalazione sia effettuata con modalità diversa e sia indirizzata a soggetti non deputati alla loro ricezione, i destinatari della segnalazione stessa, trasmettono tempestivamente quanto ricevuto al RPCT.

Le segnalazioni ricevute dal RPCT, che riguardano potenziali commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/01, sono immediatamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza che sarà responsabile della successiva attività di valutazione della segnalazione e della sua fondatezza.

In ogni caso, laddove ritenuto necessario ed opportuno, anche in base alla natura della segnalazione ricevuta, l'RPCT può sempre richiedere il supporto dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01 per la valutazione della stessa.

Il RPCT ricevuta la segnalazione:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) effettua una verifica preliminare di ammissibilità della segnalazione decidendo se procedere o meno ad ulteriori approfondimenti motivando per iscritto e fornendo risposta al Segnalante; la segnalazione può essere ritenuta inammissibile nei seguenti casi:
  - mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;

- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
  - esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
  - produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
- 3) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, ulteriori integrazioni;
  - 4) svolge le ulteriori attività di accertamento ed approfondimento, anche coinvolgendo il Segnalante stesso, al fine di valutare la fondatezza della segnalazione. In questa fase il RPCT può richiedere supporto specialistico da funzioni interne o esterne all'ente, svolgere specifiche attività di Audit finalizzate a valutare le singole circostanze ed acquisire ulteriore documentazione, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante;
  - 5) a conclusione del processo, raccolti tutti gli elementi di fatto, valuta la fondatezza della segnalazione; in caso negativo archivia direttamente la segnalazione, fornendo adeguata motivazione, in caso positivo coinvolge l'organo amministrativo;
  - 6) riporta all'organo amministrativo una relazione dettagliata della segnalazione e dell'esito della propria istruttoria, sempre garantendo la riservatezza del Segnalante, proponendo le successive iniziative da intraprendere;
  - 7) concorda con l'organo amministrativo eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di ARTE GENOVA (ad. es. azioni giudiziarie) nonché l'inoltro della segnalazione ad altre Autorità, quali ANAC, Corte dei Conti, Procura della Repubblica;
  - 8) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Nel caso di segnalazioni che si siano riscontrate essere caluniose o diffamatorie (vale a dire dolosamente offensive dell'altrui reputazione), fatte salve le tutele individuali in sede giudiziale di cui il segnalato vorrà avvalersi, l'organo amministrativo potrà avviare un procedimento nei confronti del segnalante.

Il RPCT assicura la messa a disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili tramite sito internet alla sezione dedicata.

Il RPCT riporta annualmente all'organo amministrativo l'elenco delle segnalazioni pervenute ed il loro esito ed archivia la segnalazione e la relativa documentazione per un periodo di tempo di 5 anni dalla conclusione dell'iter seguente alla segnalazione stessa.

### **6. Rinvio per quanto non previsto alla vigente normativa e alla Linee Guida di ANAC in materia di Whistleblowing**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa e alle Linee Guida di ANAC in materia di Whistleblowing.

Allegato 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali

## **Informativa privacy WHISTLEBLOWING**

### **ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

#### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova, con sede in Genova, Via Bernardo Castello 3 – 16121 Genova, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 01053901 – fax 0105390317, e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it) - PEC: [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (*Data Protection Officer* - “DPO”) di A.R.T.E. Genova è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [privacy@arte.ge.it](mailto:privacy@arte.ge.it).

Il Titolare del trattamento ha affidato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ex art. 4 del d.lgs. 2023/24, la gestione del canale informatico per la segnalazione di condotte illecite, il quale tratta i dati nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

La finalità del trattamento consiste nella gestione della ricezione, trattazione e analisi -attraverso l’ausilio di apposita piattaforma informatica - delle segnalazioni di reati o irregolarità ad opera dei propri dipendenti, dirigenti, Amministratore Unico, tirocinanti, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore dell’Azienda (c.d. whistleblowing) in conformità al d.lgs. 2023/24.

Il trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è finalizzato ad adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 – par. 1 lett. c)) e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e).

In particolare, i dati forniti dal segnalante vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza, agli organi e alle strutture competenti dell’Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell’Ente stesso, e se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC.

Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

### **Tipologie dei dati trattati**

Il procedimento è correlato alle segnalazioni di reati o irregolarità da parte dei soggetti di cui sopra (c.d. whistleblower), di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro. Detto procedimento prevede la raccolta dei dati personali inseriti nella apposita piattaforma informatica, fornita in outsourcing, dedicata alla ricezione delle segnalazioni, gestita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché dei dati personali presenti nella segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata. Nell'ambito delle segnalazioni vengono trattati dati anche relativi al soggetto segnalato o ad altri soggetti coinvolti dalla segnalazione (dati comuni e/o particolari relativi a reati ed irregolarità).

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge in modalità informatizzata mediante la piattaforma dedicata nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. In particolare, ex art. 4, c.1 del d.lgs. 2023/24, è garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **Categorie di destinatari dei dati**

I trattamenti sono effettuati a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed eventualmente delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Sono destinatari dei dati raccolti, a seguito delle segnalazioni, se del caso l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC.

Sono destinatari dei dati Whistleblowing Solution Impresa Sociale S.r.l., fornitore del servizio in outsourcing di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica crittografata di digital whistleblowing, in qualità di Responsabile del trattamento nominato da A.R.T.E. Genova ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, nonché i sub-responsabili Seeweb S.r.l., per i servizi di archiviazione e hosting cloud IASS nonché Transparency International Italia, per i servizi di supporto utenti e amministratore di sistema.

I dati non sono oggetto di diffusione.

### **Conservazione dei dati**

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato e in ogni caso saranno detenuti per 10 anni, decorrenti dalla data della segnalazione presente sulla piattaforma, fatta salva l'eventuale normativa specifica o indicazioni provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

### **Trasferimento dei dati verso paesi terzi**

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

### **Diritti degli interessati**

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta al seguente indirizzo e-mail: [privacy@arte.ge.it](mailto:privacy@arte.ge.it).

### **Diritto di reclamo**

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).